

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 210

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

(*Relatore* MIRABELLI)

approvata nella seduta del 6 luglio 2017

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE FISSA IL QUADRO GIURIDICO DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ E CHE MODIFICA I REGOLAMENTI (UE) N. 1288/2013, (UE) N. 1293/2013, (UE) N. 1303/2013, (UE) N. 1305/2013, (UE) N. 1306/2013 E LA DECISIONE N. 1313/2013/UE (COM (2017) 262 definitivo)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2017
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento,

premessi che:

l'atto comunitario COM (2017) 262 definitivo reca una proposta di regolamento che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà, istituito dalla Commissione europea il 7 dicembre 2016 al fine di rafforzare la coesione e migliorare la solidarietà nella società europea, attraverso il coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali potranno partecipare ad attività solidali, facendo volontariato e sviluppando le proprie competenze con il tirocinio e il lavoro,

considerato che:

il corpo europeo di solidarietà è finalizzato a offrire ai giovani occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale e la loro occupabilità e facilitando la transizione al mercato del lavoro. Esso intende, altresì, garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti al corpo contribuiscano ad affrontare concrete esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e siano di elevata qualità e debitamente convalidate;

per conseguire tali obiettivi, il corpo europeo di solidarietà effettuerà collocamenti di solidarietà, sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro, nonché progetti di solidarietà e attività di rete per persone fisiche e organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà. In secondo luogo, saranno attuate misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà, tra cui la formazione, e il sostegno, per esempio sotto il profilo linguistico e amministrativo, oppure per la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi *online* pertinenti;

lo stanziamento per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, sarà pari a 341,5 milioni di euro, per tre quarti finanziati mediante riassegnazioni da programmi esistenti;

sono specificati i criteri per la partecipazione dei Paesi, delle persone fisiche e delle organizzazioni al corpo europeo di solidarietà. In particolare, la proposta prevede che i Paesi partecipanti siano gli Stati membri dell'Unione europea ed eventualmente altri Paesi, sulla base di accordi bilaterali. Per quanto concerne le organizzazioni, il corpo europeo di soli-

darietà sarà aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati o di organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei Paesi partecipanti, a condizione di avere ricevuto un marchio di qualità che certifichi il rispetto delle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà;

la proposta prescrive che la Commissione, di concerto con i Paesi partecipanti, monitori periodicamente i progressi del corpo europeo di solidarietà rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi, su cui dovrà essere pubblicata una relazione nel 2020. Inoltre, quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, dovrà procedere a una valutazione indipendente e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo;

in merito al sistema di gestione e di revisione contabile, la modalità di attuazione proposta è una combinazione di gestione diretta – tramite la Commissione, anche mediante l'utilizzo di un'agenzia esecutiva sulla base di un'analisi costi-benefici – e indiretta, tramite le agenzie nazionali nei Paesi partecipanti, sulla base delle strutture esistenti del programma «Erasmus+»;

la proposta definisce i principi del sistema di controllo e stabilisce che la Commissione adotti i provvedimenti opportuni per garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito del regolamento sul corpo europeo di solidarietà, siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione;

nell'ambito delle disposizioni di attuazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare programmi di lavoro che contengano una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra i Paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali, nonché un calendario indicativo dell'attuazione. Nell'adozione degli atti di esecuzione, la Commissione sarà assistita dal comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma «Erasmus+»,

valutato, altresì, che:

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo che questa si pone, ossia l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione;

in linea con il principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi,

si pronuncia in senso favorevole, segnalando la necessità di richiamare l'esigenza che l'azione del corpo europeo di solidarietà sia orientata principalmente a supporto dei Paesi più esposti a situazioni emergenziali.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GINETTI)

6 luglio 2017

La Commissione,

considerato che la proposta stabilisce un quadro giuridico per il corpo europeo di solidarietà e rende disponibile, ai fini dell'attuazione del corpo, un bilancio totale di 341.500.000 euro per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

ricordato che:

– il corpo europeo di solidarietà è stato istituito con la comunicazione della Commissione europea COM(2016) 942, del 7 dicembre 2016, con l'obiettivo di rafforzare la coesione e migliorare la solidarietà nella società europea, attraverso una maggiore partecipazione dei giovani ad attività solidali di volontariato o di esperienze professionali, nella convinzione che «la solidarietà è il collante che tiene insieme l'Unione» (discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 14 settembre 2016 dal presidente Juncker);

– il corpo europeo di solidarietà si fonda su una serie di principi fondamentali che devono essere riconosciuti dai giovani partecipanti e che fanno riferimento, tra l'altro, al rispetto della dignità umana e dei diritti umani, alla promozione di una società giusta ed equa, al contributo significativo alla società, al rispetto delle norme e delle prassi che regolano le organizzazioni partecipanti o alla scelta volontaria di un giovane di partecipare al corpo europeo di solidarietà;

– il corpo europeo di solidarietà si compone di due sezioni complementari: la sezione di volontariato e la sezione occupazionale. La prima è rivolta principalmente a potenziare il preesistente sistema del servizio volontario europeo (SVE), finanziato dal programma Erasmus+, che negli ultimi 20 anni ha coinvolto circa 100.000 giovani. Altre attività di volontariato sono finanziate da programmi come LIFE, Europa per i cittadini, dal Fondo asilo, migrazione e integrazione, dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal programma Salute. La sezione occupazionale offre ai giovani opportunità di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, a tempo pieno o a *part-time*, in numerosi settori impegnati in attività solidali nel loro Paese o all'estero;

considerato che la proposta di regolamento si compone di 32 articoli, raggruppati in nove capi. In particolare:

– il capo I «Disposizioni generali» stabilisce l'oggetto, le definizioni, gli obiettivi generali e specifici delle attività del corpo europeo di solidarietà e la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione;

– il capo II «Azioni del corpo europeo di solidarietà» fornisce una descrizione delle attività previste per conseguire gli obiettivi del regolamento proposto, tra cui: collocamenti di solidarietà sotto forma di volontariato, tirocinio o lavoro; progetti e attività di rete di solidarietà; misure volte a garantire la qualità dei collocamenti di solidarietà; attività di sostegno come il portale del corpo europeo di solidarietà;

– il capo III «Disposizioni finanziarie» stabilisce la dotazione finanziaria del corpo europeo di solidarietà per il periodo 2018-2020, fissandola a 341.500.000 euro, e le modalità di finanziamento dell'Unione;

– Il capo IV «Partecipazione al corpo europeo di solidarietà» specifica i criteri per la partecipazione dei Paesi, delle persone fisiche e delle organizzazioni. In particolare, possono registrarsi sul portale del corpo europeo di solidarietà i giovani di età compresa tra 17 e 30 anni, cittadini europei o di altri Paesi partecipanti in base ad accordi bilaterali. Le organizzazioni che possono presentare offerte per collocamenti o attività di solidarietà possono essere pubbliche o private, od organizzazioni internazionali che svolgono attività di solidarietà nei Paesi partecipanti, a condizione di avere ricevuto un marchio di qualità che certifica il rispetto delle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà;

– il capo V «Prestazioni, risultati e divulgazione» comprende disposizioni per la Commissione e i Paesi partecipanti al fine di assicurare un monitoraggio, un'informazione e una valutazione regolari dei risultati ottenuti dal corpo europeo di solidarietà e garantire la divulgazione di informazioni, la pubblicità e un seguito per quanto riguarda tutte le iniziative sostenute dal corpo europeo di solidarietà;

– il capo VI «Sistema di gestione e di revisione contabile» propone un modello di gestione congiunta tra il livello nazionale e il livello europeo, prevedendo che gli organismi nazionali designati per la gestione delle azioni nell'ambito di Erasmus+ servano anche da autorità nazionali e agenzie nazionali nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. La Commissione dovrà stabilire i requisiti del programma di lavoro delle agenzie nazionali, mentre le norme da applicare al rapporto fra la Commissione e le agenzie nazionali dovranno essere definite in un apposito documento. La Commissione europea, in parte anche attraverso l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), si occuperà di gestire le azioni volte a fornire servizi trasversali al corpo europeo di solidarietà (ad esempio il portale, la formazione *online*, il sostegno linguistico *online*, l'assicurazione) e parte delle azioni riguardanti ad esempio il marchio di qualità, i collocamenti (per determinati tipi di organizzazioni o tipi di collocamento) e le attività di rete (per le attività a livello europeo);

– il capo VII «Sistema di controllo» definisce i principi del sistema di controllo inteso a garantire che la protezione degli interessi finanziari dell'Unione sia adeguatamente presa in considerazione quando vengono attuate azioni finanziate nell'ambito del regolamento sul corpo europeo di solidarietà;

– il capo VIII «Disposizioni di attuazione» conferisce alla Commissione il potere di adottare programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, sotto il controllo del comitato di delegati degli Stati membri, operante nell'ambito del programma Erasmus+;

– il capo IX «Disposizioni modificative e finali» fornisce le necessarie modifiche agli atti di base dei programmi che reindirizzano fondi dalle rispettive dotazioni finanziarie per il periodo 2014-2020 alle azioni del corpo europeo di solidarietà. Viene, inoltre, fissata la data di entrata in vigore del regolamento al 1° gennaio 2018,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure volte, tra l'altro, a «favorire lo sviluppo degli scambi di giovani» e a «incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa», nonché a «migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro» e a «facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità», senza prevedere misure di armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare la partecipazione dei giovani alle attività solidali di volontariato o di esperienze professionali, attraverso l'istituzione di un quadro giuridico a livello europeo, volto a potenziare le tradizioni di solidarietà presenti nei diversi Paesi europei e le possibili sinergie transfrontaliere, superando l'attuale frammentarietà, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. La proposta, infatti, non sembra istituire oneri gestionali e procedurali o finanziari eccessivi in capo agli Stati.

